

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. PROGRAMMAZIONE NAZIONALE E
COMUNITARIA

Oggetto: POR FSE 2014/20. Disposizioni in merito all'erogazione delle indennità di partecipazione a interventi di politica attiva in caso di sospensione dovuta all'emergenza epidemiologica da Covid 19.

VISTO il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

VISTO l'articolo 16 bis della Legge Regionale 15 ottobre 2001, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni;

DECRETA

1. per le motivazioni riportate nel documento istruttorio, che le indennità eventualmente spettanti ai destinatari di interventi di work-experiences (borse lavoro, borse di ricerca, progetti di crescita territoriali, tirocini giudiziari, tirocini sociali e destinati a soggetti a fine pena) per periodi di sospensione dovuti a disposizioni nazionali o regionali adottate per fronteggiare e contenere la pandemia da Covid 19 vengano imputate sulla priorità 9.iv del POR FSE 2014/20;
2. per le borse lavoro, le borse di ricerca, i progetti di crescita territoriali, i tirocini giudiziari, i tirocini sociali e destinati a soggetti a fine pena attivati dopo il 24 luglio 2020, non si applicano le disposizioni di cui al DDPF/BIT n. 25 del 18 marzo 2020;
3. nelle more dell'approvazione della revisione del POR FSE 2014/20 di cui alla procedura scritta avviata il 12/03/2021 le disposizioni di cui al presente decreto potranno essere applicate esclusivamente dalle strutture attuative che dispongono di proprie risorse residue sulla priorità 9.iv del POR FSE 2014/20.
4. di pubblicare il presente atto sul BURM (per estremi) e all'interno dell'area dedicata al POR FSE 2014/2020 del sito web istituzionale (www.regione.marche.it).

Si attesta l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i.

Il dirigente
(*Andrea PELLEI*)

Documento informatico firmato digitalmente



DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del 17/12/2013 e s.m.i., contenente le disposizioni generali sui fondi SIE per il periodo di programmazione 2014/20;
- Regolamento UE 1304/2013 e s.m.i., relativo al Fondo Sociale Europeo;
- Accordo di Partenariato – documento che per l'Italia è stato adottato dalla Commissione Europea in data 29/10/2014;
- Decisioni C(2014) 10094 del 17/12/2014, C(2018) 4721 del 13/7/2018 e C(2019) 1546 dell'11/3/2019 che approvano il POR FSE 2014/20 della Regione Marche e la relativa revisione del 2018;
- Deliberazioni Consiliari n. 125/2015 e n. 84/2018 di approvazione del POR FSE 2014/2020 e della relativa revisione del 2018;
- Deliberazione dell'Assemblea legislativa regionale di approvazione della riprogrammazione del POR per contrastare gli effetti dell'emergenza COVID 19 (delibera n. 118 del 30 luglio 2020);
- DGR n. 1558 del 14/12/2020 concernente "Approvazione della revisione del Documento attuativo del POR FSE 2014/20 e modifica della DGR 1099/2020";
- DPR n. 22/2018, norma nazionale in materia di ammissibilità della spesa;
- DGR n. 350/2020 concernente "L.R. 20/01, art. 4, comma 1, lett. b). Direttiva generale per la gestione delle attività cofinanziate dal POR FSE 2014/20 e dal POR FESR 2014/20 in presenza dell'emergenza epidemiologica da Covid 19";
- DDPF 25/BIT del 18 marzo 2020 "DGR n. 350 del 16/03/2020. Disposizioni alle strutture attuative del POR FSE in materia di tirocini, borse e progetti di crescita territoriali";
- DDPF 77/BIT del 24 luglio 2020 "Disposizioni alle strutture attuative del POR FSE per la ripresa degli interventi cofinanziati dal POR FSE 2014/20 interrotti a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID 19";
- Documento Q&A (Questions and Answers) elaborato dalla Commissione europea e trasmesso via email il 19 Marzo 2020.
- Legge n. 35/2020 "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- Legge n. 74/2020 "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- Legge n. 124/2020 "Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID 19 deliberata il 31 gennaio 2020"
- Decreto Legge 5 gennaio 2021 n. 1 "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- Decreto Legge 14 gennaio 2021 n. 2 "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni 2021"



- Decreto Legge 12 febbraio 2021 n. 12 “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- Decreto Legge 23 febbraio 2021 n. 15 “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 marzo 2021 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID – 19”.

Motivazione

La pandemia da Covid 19 e le disposizioni varate sia a livello nazionale che regionale in merito alla sospensione delle attività non essenziali hanno determinato, nel corso del 2020, anche la necessità di sospendere alcuni interventi di politica attiva tra i quali le borse lavoro, le borse di ricerca, i progetti di crescita territoriali, i tirocini giudiziari, i tirocini di inclusione sociale e destinati a soggetti a fine pena.

L'AdG del POR FSE 2014/20, per non vanificare l'attività realizzata per la selezione dei destinatari impegnati nella realizzazione degli interventi in essere, ha disposto, con DDPF/BIT 25/2020, che gli stessi destinatari avessero comunque diritto alle indennità previste anche nel caso di sospensione delle borse o dei tirocini che stavano realizzando.

Considerato, tuttavia, che, all'epoca, la Commissione europea non aveva ancora formulato nessuna indicazione in merito alle procedure da seguire, l'AdG ha prudentemente disposto, in analogia a quanto richiesto dalla stessa Commissione europea in merito alla gestione della cassa integrazione in deroga finanziata nella programmazione 2007/13, che l'indennità di frequenza degli interventi potesse essere riconosciuta solo nel caso in cui i destinatari avessero raggiunto, a fine intervento, il limite minimo del 50% + 1 delle giornate complessive di presenza originariamente ipotizzate.

Nel documento Q&A (Questions and Answers) trasmesso il 19 Marzo 2020, immediatamente successivo al DDPF/BIT n. 25/2020, la Commissione ha stabilito che le indennità di frequenza agli interventi di politica attiva potessero essere riconosciute anche per i periodi di sospensione degli interventi e stabilito, come unica condizione da rispettare per garantire l'ammissibilità della spesa, che le indennità fossero imputate alla priorità 9.iv del POR FSE 2014/20, perché erogate non per finalità collegate all'obiettivo di favorire l'inserimento occupazionale o l'inclusione sociale dei destinatari, bensì all'obiettivo di prevenire il contagio da Covid 19 (e quindi coerenti con le finalità sanitarie della priorità 9.iv).

Nonostante le indicazioni della Commissione, l'AdG ha comunque deciso di non modificare le procedure stabilite con il DDPF/BIT n. 25/2020 per garantire ai destinatari l'effettiva fruizione delle misure attivate.



Nel mese di luglio del 2020, contestualmente alla ripresa delle attività, l'AdG, con il DDPF/BIT n. 77, ha sancito l'obbligo di ritornare, per gli interventi in questione, alle procedure attuative disciplinate nei relativi avvisi.

Considerata, tuttavia, l'interruzione delle attività di molte imprese e strutture che ospitano i destinatari di borse e tirocini, appare di nuovo necessario disciplinare le procedure da seguire nel caso di sospensioni degli interventi imputabili alla pandemia da Covid 19.

Considerato, inoltre, che la necessità di verificare l'effettiva realizzazione del 50% + 1 delle giornate di presenza comporta indubbiamente un aggravio gestionale, si ritiene opportuno richiamare le strutture regionali responsabili degli interventi in questione al solo obbligo previsto dalla Commissione europea, cioè al solo obbligo di imputare sulla priorità 9.iv le indennità relative ai periodi di sospensione dovuti all'emergenza sanitaria in atto.

Tuttavia, va sottolineato che, nel caso la revisione in corso del POR FSE 2014/20 non fosse approvata dalla Commissione europea, l'AdG non sarebbe in grado di assegnare alle strutture attuative ulteriori risorse sulla priorità 9.iv. Pertanto, nelle more dell'approvazione della suddetta revisione, le disposizioni di cui al presente decreto potranno essere applicate esclusivamente dalle strutture attuative che dispongono di proprie risorse residue sulla stessa priorità.

Esito dell'istruttoria

Per quanto sopra esposto si propone l'adozione con decreto dirigenziale del presente atto avente ad oggetto: "POR FSE 2014/20. Disposizioni in merito all'erogazione delle indennità di partecipazione a interventi di politica attiva in caso di sospensione dovuta all'emergenza epidemiologica da Covid 19".

Il responsabile del procedimento
(*Andrea PELLEI*)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

- Non presenti.

